



Comune di Trebisacce

(Provincia di Cosenza)

CAP 87075

Piazza della Repubblica, 25

Internet: www.comune.trebisacce.cs.it

C.F. e P.IVA 00378820781

Tel. 0981550200 Fax 098158388

Mail: info@comune.trebisacce.cs.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7 del 08/07/2024

OGGETTO:

Retrocessione loculi privati nel Cimitero Comunale, ricadenti nella VIA lottizzazione sud - lotto n. 111, da parte del Sig. Canciello Andrea

L'anno duemilaventiquattro il giorno otto del mese di luglio alle ore dodici e minuti venti nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
1. MUNDO avv. Francesco	Sindaco	Sì
2. AINO Maria Domenica	Vice Sindaco	Sì
3. DE MARCO Domenica	Assessore	Sì
4. MALATACCA Luigi	Assessore	Sì
5. PINELLI Domenico	Assessore	No
Totale Presenti:		4
Totale Assenti:		1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Roberto AMERISE.

Assume la presidenza il Sig. MUNDO avv. Francesco, in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota prot. n. 6805 del 15/04/2024 del Sig. Canciello Andrea con la quale ha fatto richiesta di retrocessione al Comune del suolo cimiteriale a lui concesso e dell'intero manufatto costruito (n. 4 loculi + ossario);

Vista la scrittura privata Reg. N. 88 del 13/07/2016, con la quale il Comune di Trebisacce ha concesso al Sig. Canciello Andrea una porzione di area, ricadente nel Cimitero Comunale contraddistinta al lotto n. 111 per la costruzione di loculi privati;

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 4 del 11/03/2014, n. 6 del 18/03/2015 e n. 41 del 15/10/2018 con le quali sono stati approvati il Regolamento Cimiteriale e di Polizia Mortuaria, il relativo tariffario di concessione dei loculi Cimiteriali e lo schema di convenzione da stipulare con i concessionari;

Visto l'art. 61 del regolamento Comunale di Polizia Mortuaria nel quale viene stabilito che:

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 53, salvo i casi di decadenza, quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti;

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

b) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia. 3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Dato atto che il manufatto di che trattasi è libero da salme;

Dato atto che la somma di € 5.000,00, sentito il Responsabile dell'Area Tecnica risulta congrua al fine di remunerare quanto previsto dall'art. 61, c. 2, lett. a) e c. 3, sulla base del costo delle opere costruite dal concessionario;

Dato atto che, ad oggi, questo Ente non ha la disponibilità di loculi Comunali da assegnare per eventuali richieste di tumulazioni;

Vista la valutazione di congruità dell'ufficio tecnico comunale;

Ritenuto di applicare il rimborso della somma complessiva di Euro 5.000,00 ed acquisire al patrimonio Comunale l'intero manufatto che comprende n. 4 loculi oltre l'ossario;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267/2000;

Con voti unanimi,

DELIBERA

Per tutte le motivazioni in premesso e qui integralmente richiamate:

- Di concedere** la retrocessione al Comune dell'intero manufatto costruito sul lotto n. 111, VI^ lottizzazione da parte del Sig. Canciello Andrea;

2. **Di autorizzare** il rimborso della somma di Euro 5.000,00, al fine di remunerare quanto previsto dall'art. 61, c. 2, lett. a) e c. 3 in relazione alla concessione del suolo e per le spese sostenute per la realizzazione dell'intero manufatto (n. 4 loculi + ossario);
3. **Di demandare** al Responsabile dell'Area Tecnica gli atti conseguenti;
4. **Di attribuire**, con separata votazione unanime, immediata eseguibilità alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
MUNDO avv. Francesco

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dott. Roberto AMERISE